

**REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
RETE ITALIANA CITTÀ SANE - OMS**

Capo I – I principi

Art. 1 Oggetto

Capo II – L'Organizzazione

Art. 2 Attività dell'Associazione

Art. 3 Modalità di adesione

Art. 4 Quote associative

Art. 5 Recesso

Art. 6 Decadenza per morosità

Art. 7 Esclusione del Socio

Capo III – IL Funzionamento dell'Associazione

Art. 8 Coordinamento

Art. 9 Ufficio di Segreteria

Art. 10 Comitato Tecnico

Capo IV – Cariche Sociali

Art. 11 Elezioni

Art. 12 Convocazione dell'Assemblea

Art. 13 Presentazione delle candidature

Art. 14 Sostegno delle candidature

Art. 15 Commissione Elettorale

Capo V Norme finali

Art. 16 Logo dell'Associazione

Art. 17 Servizi ai Comuni Aderenti

Art. 18 Accesso agli atti dell'Associazione da parte dei Soci

Art. 19 Norme transitorie e finali

Capo I – I principi

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento, a norma dell'art. 3 dello Statuto dell'Associazione Rete Italiana Città Sane-OMS, disciplina gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

Capo II – L'Organizzazione

Art. 2 Attività dell'Associazione

Le attività dell'Associazione hanno lo scopo di conseguire le finalità e realizzare gli impegni di cui all'art. 4 dello Statuto. Si esplicano attraverso azioni, iniziative e programmi in linea con gli indirizzi fissati dall'Assemblea generale.

Le attività dell'Associazione vengono deliberate dal Comitato Direttivo e possono essere proposte dal Comitato Tecnico e/o dai Soci dell'Associazione.

Art. 3 Modalità di adesione

I Comuni singoli o associati, così come previsto dall'art. 6 dello Statuto, possono chiedere l'ammissione all'Associazione Rete Italiana Città Sane OMS. Le richieste di adesione all'Associazione devono essere inviate al Presidente che le sottopone al Comitato Direttivo per la deliberazione.

I nuovi Soci aderenti devono versare l'intera quota per l'anno in corso se la delibera di ammissione del Comitato Direttivo è avvenuta entro il 30 novembre. In caso contrario, il Comune non è tenuto al versamento della quota associativa per l'anno in corso (ossia per il periodo 1° dicembre – 31 dicembre).

Art. 4 Quote associative

Le quote associative proposte dal Comitato Direttivo tengono conto della popolazione residente in riferimento al dato ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le quote associative, a norma dell'articolo 17 dello statuto dovranno essere versate entro il 30 del mese di giugno di ciascun anno.

La segreteria della Rete, nel mese di gennaio di ciascun anno invierà a tutti i soci comunicazione per il rinnovo dell'adesione con allegata la tabella delle quote per l'anno in corso.

Ai Soci che entro il 30 giugno non abbiano pagato la quota verrà inviata lettera di sollecito.

Il Socio decaduto, per essere nuovamente ammesso all'Associazione, dovrà ripetere l'iter di adesione sancito dall'art. 6 dello Statuto, oppure provvedere al pagamento di tutte le quote pregresse non versate.

Art. 5 Recesso

Il diritto di recesso da parte del Socio deve essere esercitato mediante presentazione di una formale comunicazione. Il Comune che intende recedere è comunque obbligato al versamento dell'intera quota associativa per l'anno in cui lo stesso è stato comunicato.

Nel caso la quota fosse già stata versata, il recesso non dà diritto alla restituzione

neanche parziale della stessa. Le dimissioni hanno effetto dalla data di esecutività della Delibera di Consiglio Comunale prodotta come atto a supporto del recesso.

Art. 6 Decadenza per morosità

Il Comune il quale, nonostante il sollecito, non abbia provveduto al 31 dicembre dello stesso anno al rinnovo della quota di adesione, decade per morosità, così come previsto dall'art 7 dello statuto.

Il Comune per essere nuovamente ammesso all'Associazione può:

- ottemperare al pagamento in unica soluzione di tutte le quote pregresse compresa quella dell'anno in corso;
- riavviare la pratica di ammissione così come disposto all'art. 6 dello Statuto.

Art. 7 Esclusione del Socio

I Soci che, come disposto dall'art. 7 dello Statuto, siano esclusi, possono ricorrere contro il provvedimento del Comitato Direttivo dinnanzi all'Assemblea, che deciderà con delibera inappellabile nella prima riunione ordinaria.

Il ricorso deve essere presentato entro un mese dal giorno in cui è stata comunicata al Socio la sua esclusione. L'esclusione è comunque efficace dalla data in cui è stata deliberata dal Comitato Direttivo.

Capo III – IL Funzionamento dell'Associazione

Art. 8 Coordinamento

Come previsto nell'art. 12 dello Statuto, il Comune eletto a Presidente della Rete coordina le attività dell'Ufficio nazionale Città Sane OMS, attraverso uno specifico Ufficio di Segreteria.

Inoltre come previsto dall'art. 14 dello Statuto, il Presidente provvederà alla nomina del Coordinatore Nazionale, i cui compiti sono:

- coordinare la Segreteria organizzativa nello svolgimento delle proprie funzioni;
- coordinare le attività del Comitato Tecnico Nazionale;
- mantenere i contatti con i membri del Comitato Direttivo, con il Presidente e con gli organismi dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e trasmettere agli aderenti alla Rete le indicazioni e le opportunità che provengono dall'OMS stessa;
- facilitare la stesura del report di attività annuali dei Comuni aderenti e dell'Associazione ed il rispetto di eventuali scadenze istituzionali;
- garantire i rapporti tra i Soci appartenenti all'Associazione e favorire la messa in rete delle diverse iniziative già in atto e quelle a divenire.

Art 9 Ufficio di Segreteria

Le funzioni dell'ufficio di Segreteria sono principalmente di informazione, organizzazione, coordinamento delle attività dell'Associazione nonché di supporto ai compiti demandati all'Ufficio di Presidenza. Spetta in particolare all'Ufficio di Segreteria:

- la tenuta degli atti e dell'archivio dell'Associazione;
- la cura di tutta la corrispondenza, ivi compreso l'invio della convocazione delle riunioni

dell'Assemblea generale, del Comitato Direttivo e del Comitato Tecnico Nazionale;

- il controllo degli atti relativi alle richieste di adesione all'Associazione di nuovi Soci da trasmettere al Comitato Direttivo per la relativa delibera;
- la tenuta del libro dei Soci;
- il controllo sul puntuale versamento delle quote annuali da parte dei Comuni aderenti e la segnalazione al Comitato Direttivo, per i provvedimenti di competenza, di eventuali morosità;
- la conservazione della banca dati e/o biblioteca scientifica.

Art. 10 Comitato Tecnico

Oltre a quanto espressamente indicato all'art. 13 dello Statuto il Comitato Tecnico:

- predisporre, in base agli indirizzi dell'Assemblea generale, il piano annuale delle attività tecnico – scientifiche dell'Associazione e lo sottopone all'approvazione del Comitato Direttivo;
- formula proposte sulle attività dell'Associazione ed esprime parere tecnico - scientifico in ordine alle attività di ricerca proposte dai Soci;
- espleta gli eventuali compiti specifici attribuiti dal Comitato Direttivo.

Il Comitato Tecnico si riunisce, con cadenza di norma trimestrale, nella sede dell'Associazione salvo la possibilità di altre sedi istituzionali decise per specifiche esigenze. Le spese di alloggio dei membri partecipanti (un membro per Comune per una notte) sono a carico dell'Associazione, compatibilmente con le risorse finanziarie previste nel bilancio preventivo approvato in Assemblea. L'organizzazione logistica relativa è a carico della città ospitante.

Il Comitato Tecnico potrà operare, per quanto possibile, anche attraverso strumenti telematici.

Capo IV – Cariche Sociali

Art. 11 Elezioni

Possono candidarsi alla elezione delle cariche previste nell'art. 9 dello Statuto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa. I Comuni associati che non abbiano versato la quota nei termini previsti dal presente Regolamento, possono provvedere alla regolarizzazione di quanto dovuto entro e non oltre i 10 giorni antecedenti la data fissata per l'elezione delle cariche sociali.

Possono candidarsi alla carica di Presidente ovvero di membro del Comitato Direttivo solo i Comuni associati in regola con la quota associativa la cui candidatura sia sostenuta da almeno cinque Soci componenti l'Assemblea.

Art. 12 Convocazione dell'Assemblea

Il Comitato Direttivo, entro 60 giorni dalla scadenza delle cariche sociali dovrà riunirsi per:

- fissare la data della convocazione dell'Assemblea generale con le modalità stabilite dall'art. 10 dello Statuto dell'Associazione;
- nominare i componenti della Commissione elettorale.

La convocazione effettuata mediante avviso scritto dovrà contenere:

- luogo, data e ora della riunione;
- composizione della Commissione Elettorale;
- modalità e termini di presentazione delle candidature;
- modulo per la segnalazione delle Candidature.

Art. 13 Presentazione delle candidature

I Comuni che intendono candidarsi ad una o più delle cariche sociali dovranno compilare in ogni sua parte il modulo specifico, indicando:

- la carica alla quale si aspira: Presidente, membro del Consiglio Direttivo, tutte e due;
- la generalità del Sindaco pro tempore ovvero di un suo delegato permanente.

I Comuni che presenteranno candidatura alla carica di Presidente dovranno inviare, se interessati a farne parte, anche il modulo debitamente compilato per la candidatura a membro del Comitato Direttivo.

I Comuni che presenteranno la candidatura alla carica di Presidente dell'Associazione dovranno inviare, oltre al modulo, anche un'illustrazione delle linee e dei programmi che si intendono realizzare durante il mandato in caso di elezione.

Art. 14 Sostegno delle candidature

La candidatura a Presidente e/o a membro del Comitato Direttivo deve essere sostenuta da almeno 5 (cinque) altri Comuni aderenti, in regola con il pagamento delle quote associative.

I Comuni soci e in regola con il pagamento delle quote associative possono:

- sostenere e votare un solo Comune per la carica di Presidente;
- sostenere e votare fino a un massimo di 9 (nove) Comuni per la carica di membro del Comitato Direttivo.

Art. 15 Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale nominata dal Comitato Direttivo e composta da cinque rappresentanti di Comuni soci non candidati alle cariche sociali, nomina al suo interno un Presidente.

La Commissione svolge le seguenti funzioni:

- esaminare la regolarità delle candidature pervenute e verificare che tutti i candidati siano in regola con il pagamento delle quote e siano sostenuti da almeno 5 (cinque) Soci;
- redigere le liste dei candidati;
- preparare le schede elettorali;
- preparare e controllare le liste elettorali dei Soci aventi diritto di voto;
- sovrintendere alle operazioni di votazione;
- dichiarare i risultati delle votazioni;
- redigere e sottoscrivere un apposito verbale, firmato da tutti gli scrutatori, da allegare a quello dell'Assemblea generale.

Lo svolgimento delle funzioni è garantito dalla collaborazione dell'Ufficio di Segreteria della Rete.

Capo V Norme finali

Art. 16 Logo dell'Associazione

Il Comitato Direttivo delibera il logo dell'Associazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto. L'Associazione vigila sul corretto utilizzo del logo che è strettamente connesso alle finalità per le quali è stato concesso.

I Soci possono utilizzare il logo dell'Associazione Rete Italiana Città Sane – OMS in aggiunta al proprio con l'impegno di darne comunicazione all'Ufficio di Segreteria e di pubblicarlo e sul sito internet nazionale della Rete.

Per le iniziative promosse in nome dell'Associazione Rete Italiana Città Sane – OMS e per le richieste di utilizzo del logo da parte di realtà non aderenti alla stessa è necessario chiedere ed ottenere preventiva autorizzazione da parte del Comitato Direttivo.

La richiesta, corredata dal relativo progetto, va inviata al Presidente che la trasmetterà al Comitato Direttivo, il quale si pronuncia sull'autorizzazione. Il Comitato Direttivo può richiedere il parere del Comitato Tecnico Nazionale.

Art. 17 Servizi ai Comuni Aderenti

I Soci possono chiedere all'Associazione un supporto per la realizzazione di specifici progetti o iniziative collegati all'attività e agli obiettivi del Progetto Città Sane. La richiesta dei servizi, che deve pervenire alla Segreteria organizzativa dell'Associazione, sarà sottoposta all'approvazione dal Comitato Direttivo.

La realizzazione di progetti o iniziative con il supporto tecnico dell'Associazione dovrà obbligatoriamente prevedere l'utilizzo del logo dell'Associazione Rete Italiana Città Sane – OMS.

Art. 18 Accesso agli atti dell'Associazione da parte dei Soci

I Comuni Soci dell'Associazione, nella persona del Sindaco o del suo delegato a rappresentare il Comune, possono richiedere l'accesso agli atti secondo quanto previsto dell'art. 8 dello Statuto con le seguenti modalità:

- richiesta con indicazione specifica degli atti a cui si chiede accesso;
- consultazione degli atti relativi all'attività dell'Associazione presso la Sede della stessa, previo appuntamento che definisca le modalità temporali ed organizzative dell'accesso. In tutti i casi la richiesta deve essere fatta per iscritto al Presidente, specificando la tipologia degli atti di cui si chiede la consultazione.

Art. 19 Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme dello Statuto e del Codice Civile.